

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEI CIMITERI PER ANIMALI D'AFFEZIONE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e le modalità di gestione delle strutture destinate ad accogliere le spoglie degli animali d'affezione denominate "Cimiteri per animali d'affezione".

Per animali d'affezione deve intendersi ogni animale appartenente ad una specie abitualmente nutrita e tenuta, o destinata ad essere tenuta, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da affezione.

ART. 2 FINALITA'

L'Amministrazione Comunale, con l'approvazione del presente Regolamento intende perseguire le seguenti finalità:

- a) assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti;
- b) realizzare un sistema cimiteriale per gli animali d'affezione idoneo a garantire la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente;

ART 3 GENERALITA'

I Cimiteri per gli animali d'affezione possono essere realizzati sia da soggetti privati sia da soggetti pubblici nel rispetto delle previsioni urbanistiche.

ART 4

AMMISSIONE AL CIMITERO

Gli animali che possono essere sepolti nelle aree appositamente destinate , sono quelli appartenenti alle specie zoofile domestiche, comunemente classificati come “animali di affezione o di compagnia”, secondo la definizione di cui all’art 1 del presente Regolamento, ovvero "Categoria 1 dei sottoprodotti di origine animale non destinati all'alimentazione" di cui al Regolamento 1609/2009/CE ed s.m.i., ossia cani, gatti, piccoli roditori, rettili e pesci ornamentali, uccelli da gabbia, e qualunque altro animale d’affezione, purché di peso non superiore a Kg. 100 e dimensioni massime non superiori a mt.1.50. L’animale per essere accettato nel cimitero per animali non deve essere sottoposto a procedimento di vincolo sanitario ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR 520/1954 e s.m.i.) tale stato potrà essere certificato da un veterinario, o in alternativa, dichiarato dallo stesso proprietario

In seguito ad istanza, da prodursi al Comune, potranno essere sepolti, su richiesta del gestore del cimitero, anche animali di taglia rilevante come ad esempio i cavalli. Il dirigente del competente settore, acquisiti i pareri, che saranno ritenuti necessari, per tale particolare operazione di interrimento, potrà autorizzare l'intervento dettando le modalità e le condizioni del caso.

ART. 5

TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE

Nei cimiteri per animali d'affezione è consentito:

- a) l'interramento delle spoglie;
- b) l'interramento anche delle ceneri quando trattate in impianti di incenerimento autorizzati;
- c) la dispersione delle ceneri in forma indistinta in apposite aree all'uopo destinate, generalmente mantenute inerbite, a prato ovvero a giardino con piantumazione di arbusti, alberature, ecc.; su tali superfici saranno distribuite le ceneri in ragione di non più di 1Kg/mq

E' vietata la tumulazione delle spoglie animali o di parte di esse.

ART 6

TRASPORTO DELLE SPOGLIE ANIMALI

Le spoglie animali devono essere conferite al sito cimiteriale racchiuse in un contenitore che, se utilizzato anche per la sepoltura, deve essere biodegradabile (come cartone, legno o plastica biodegradabile). Per il trasporto il contenitore deve essere atto sia ad impedire la dispersione di liquidi e materiale biologico, sia ad impedire esalazioni moleste durante il trasporto, sia a favorire la mineralizzazione delle spoglie stesse.

Il gestore del cimitero per animali d'affezione è tenuto alla verifica del contenuto della cassetta e delle spoglie animali relativamente alla corrispondenza con la certificazione veterinaria di scorta o con la dichiarazione del proprietario dell'animale.

Le ceneri di animali devono essere conferite al cimitero in urna o in altro contenitore di materiale resistente.

ART 7

MODALITA' DELLE SEPOLTURE

Le carcasse degli animali potranno essere conferite direttamente dal proprietario o prelevate a domicilio con mezzi appositi dal gestore del cimitero.

L'animale sarà depositato in un locale idoneo alla preparazione alla sepoltura ed, eventualmente, conservato in cella frigorifera, qualora il seppellimento non possa avvenire immediatamente.

Le spoglie animali devono essere sepolte racchiuse in un contenitore (cassetta, scatola o sacco) biodegradabile (legno, cartone o plastica biodegradabile) atto sia ad impedire la dispersione di liquidi e di materiale biologico che l'esalazioni moleste, sia a favorire una corretta mineralizzazione delle spoglie stesse.

All'esterno dovrà essere posta una targhetta in materiale non degradabile (es. plastica o metallo) sulla quale riportare le generalità dell'animale, del proprietario ed un codice progressivo di identificazione della registrazione e del punto di interrimento della carcassa; per gli animali provvisti di tatuaggio o microchip dovrà essere riportato anche il relativo numero.

Ciascuna fossa per l'interro deve essere di dimensioni adeguate e scavata ad una profondità di:

- a) mt. 0,70 dal piano medio di campagna per animali di peso non superiore a Kg 3.
- b) mt 1.00 dal piano medio di campagna per gli animali di peso compreso tra kg 3 e Kg 50;
- c) mt. 1.50 dal piano medio di campagna per gli animali di peso compreso tra Kg 50 e Kg 100.

La distanza tra le fosse deve esser tale che le carcasse degli animali sepolti siano distanti tra loro di almeno 30 cm.

I vialetti tra le fosse, devono essere larghi almeno 50 cm.

Ogni fossa è contraddistinta da un cippo o altra struttura con numero progressivo e targa con identificativi dell'animale (specie, norme dell'animale e data di morte).

ART 8 DURATA DELLE SEPOLTURE

La durata delle sepolture è stabilita in un periodo:

- a) non inferiore a 5 anni dall'interramento per animali di peso non superiore a Kg 50 ;
- b) non inferiore a 10 anni dall'interramento per animali di peso compreso tra i 50 Kg e i 100 Kg;

ART 9 DISSEPELLIMENTO

E' vietato procedere al disseppellimento delle spoglie animali prima che siano trascorsi i termini previsti all'articolo 8 del presente Regolamento.

Le fosse, liberate dalle spoglie, possono essere utilizzate per nuovi interri, solo dopo un adeguato periodo di riposo, non inferiore a 3 mesi.

Al termine del periodo ordinario di seppellimento, salvo che gli aventi titolo non provvedano al rinnovo della concessione d'uso dello spazio assegnato, è d'obbligo provvedere allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di disseppellimento delle spoglie animali nell'osservanza della normativa vigente.

ART. 10 ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

I servizi svolti dal soggetto gestore del cimitero per animali d'affezione sono di regola a pagamento. L'elenco dei servizi stessi, con le relative tariffe, deve essere affisso in modo ben visibile all'interno degli uffici del cimitero per animali e del luogo di accettazione delle spoglie.

Su richiesta dell'Amministrazione Comunale il gestore del cimitero per animali individua uno spazio apposito ove seppellire gratuitamente o a prezzi convenzionati le carcasse degli animali rinvenute, da soggetti pubblici, su strade, piazze etc del territorio comunale, deceduti, ad esempio, a causa di incidenti stradali e non reclamate da nessuno.

ART 11

REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI DI SEPPELLIMENTO E DISEPPELLIMENTO

Il gestore del cimitero per animali dovrà conservare presso l'impianto, un registro, in duplice copia, tenuto anche con modalità informatiche, che dovrà essere aggiornato, nel quale annotare seguenti dati e/o operazioni:

- a) estremi identificativi del proprietario o del consegnatario dell'animale, se diverso;
- b) dati dell'animale ovvero specie, razza, sesso, colore del mantello peso ed eventuale identificazione a norma di Legge quale tatuaggio, micro chip, ecc...
- c) ora e data del ricevimento di spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, di resti mortali, di resti mineralizzati o di ceneri;
- d) estremi identificativi del sito di seppellimento delle spoglie, della parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali;
- e) qualsiasi variazione conseguente a disseppellimento, traslazione all'interno e all'esterno del cimitero.

Entro il mese di gennaio, di ciascun anno, dovrà essere consegnata al Comune, una copia del registro di cui sopra, relativo all'anno precedente. L'altra copia dovrà essere conservata dal gestore del cimitero per il periodo minimo di cinque anni.

ART. 12
ADDETTI AL CIMITERO

Gli addetti all'impianto cimiteriale, che manipolano le spoglie animali o i loro resti, devono essere regolarmente vaccinati contro il tetano e dotati dei sistemi di protezione utili a prevenire rischi di natura biologica, chimica, fisica.

ART 13
CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune esercita la vigilanza e il controllo sul funzionamento dei cimiteri per animali .

L'Amministrazione Comunale, anche su proposta della ASL, adotta i provvedimenti amministrativi necessari ad assicurare la tutela dell'igiene pubblica della salute della comunità e dell'ambiente.

L'inosservanza delle presenti norme regolamentari e' sanzionata con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 fatte salve le sanzioni amministrative peculiari previste da norme speciali.